SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio nazionale delle ricerche

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università «La Sapienza» di Roma

Università di Trieste

Università di Perugia

Università della Tuscia di Viterbo

Università di Padova

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1998.

Conferimento dei diplomi di benemerenza per l'opera svolta a favore dell'educazione infantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduta la legge n. 444 del 18 marzo 1968;

Veduto il voto espresso dai provveditori agli studi;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

È conferito per l'anno 1998 (anno scolastico 1997-1998) il diploma di benemerenza di 1ª classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alle seguenti insegnanti di scuola materna statale:

Calvo Giovanna, Siracusa;

Sipione Luigia, Siracusa.

È conferito per l'anno 1998 (anno scolastico 1997-1998) il diploma di benemerenza di 2ª classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, per non comuni e gratuite prestazioni a favore della educazione infantile, alle seguenti insegnanti di scuola materna statale:

Ciancuto Olga, Terni;

Crocetti Carmela, Alessandria.

È conferito per l'anno 1998 (anno scolastico 1997-1998) il diploma di benemerenza di 3ª classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alla seguente insegnante di scuola materna statale:

Campanelli Loriana, Pesaro e Urbino.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

98A8542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1998.

Nomina del commissario straordinario del Governo per la gestione delle aree del territorio del comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto necessario attendere in modo organico e coordinato a tutte le questioni concernenti le occupazioni di vaste aree ricomprese nel territorio del comune di Castelvolturno (Caserta), appartenenti al demanio ed al patrimonio dello Stato;

Vista, in particolare, la sentenza della Corte di cassazione n. 2352 del 12 aprile 1984;

Valutata la necessità di assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni interessate, ai fini dell'adozione dei provvedimenti atti a consentire allo Stato di conseguire la piena disponibilità delle predette aree e di tutti i beni, anche produttivi, ivi realizzati, di acquisire i canoni e gli indennizzi dovuti nonché di definire il contenzioso in atto;

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Mario Ciclosi è nominato commissario straordinario del Governo, per la durata di un anno, al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione della piena disponibilità delle aree site in Castelvolturno (Caserta), facenti parte del demanio e del patrimonio dello Stato, anche con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 2352 del 12 aprile 1984, nonché di tutti i beni, anche produttivi, realizzati sulle aree stesse;

b) conseguimento degli indennizzi e dei canoni spettanti allo Stato;

c) amministrazione, gestione e destinazione dei beni pubblici nonché definizione, anche transattiva, dei rapporti insorti.

2. Il commissario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolino la proficua attuazione.

Art. 2.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato operativo, presieduto dal commissario straordinario, composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, bilancio e programmazione econo-

mica, delle finanze, delle politiche agricole, dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente nonché dei trasporti e della navigazione. I rappresentanti sono scelti tra il personale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata.

2. Alle riunioni del comitato operativo possono essere invitati rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato nonché degli enti interessati.

3. Il comitato svolge funzioni di raccordo con le singole amministrazioni, al fine di pervenire al raggiungimento degli obiettivi del presente decreto.

4. Il commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, composta da personale tecnico e amministrativo messo a disposizione, in posizione di comando, dalle amministrazioni indicate al comma 1, su richiesta nominativa del commissario. A tale personale è corrisposto il trattamento economico accessorio previsto per i dipendenti di pari qualifica funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione alla complessità dell'attività svolta, il commissario straordinario può avvalersi anche della consulenza tecnica di estranei alla pubblica amministrazione, da nominare ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, bilancio e programmazione economica, è definito il contingente di personale assegnato alla struttura di cui al comma 4.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario adotta le misure occorrenti al fine di espletare i compiti previsti dal presente decreto.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, sono determinati, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compenso e l'indennità del commissario straordinario.

3. I compensi per consulenze tecniche e le indennità per il personale gravano sui capitoli 1149, 1150 e 6855 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di pertinenza del Centro di responsabilità del Segretariato generale; U.P.B.: 2.1.1.1.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1998
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 6

98A8617

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1998.

Termini di presentazione telematica delle dichiarazioni e termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telamatica delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1998, concernente termini per la presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti per l'anno 1998, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto in particolare il predetto art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Considerato che le nuove modalità di trasmissione in via telematica o su supporti cartacei redatti in formato sintetico hanno recato nuovi adempimenti che hanno impegnato in modo particolare i contribuenti e gli intermediari dal punto di vista organizzativo;

Considerato che lo spostamento dei termini non comporta oneri per l'erario in quanto agli stessi non sono collegati termini di versamento;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativi all'anno 1997

1. Per l'anno 1998, le dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770 relative ai pagamenti fatti nel 1997 devono essere presentate dal 1° settembre al 30 novembre 1998.

Art. 2.

Termini per trasmissione telematica delle dichiarazioni per l'anno 1998

1. Per l'anno 1998, i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, i centri di assistenza fiscale per le imprese e gli altri soggetti abilitati ad accedere al servizio telematico dal 1998 trasmettono in via telematica:

a) entro il 30 ottobre, le dichiarazioni di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

b) entro il 30 novembre, le dichiarazioni dei redditi, diverse da quelle della lettera *a)*, comprese quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi e le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto i cui termini di presentazione in via telematica scadono entro il 31 ottobre;

c) entro il 18 dicembre, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui all'art. 1.

Roma, 30 settembre 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro delle finanze
VISCO

98A8647

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 agosto 1998, n. **340.**

Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, recante norme sul valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonché le successive modificazioni e integrazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente sociale e all'istituzione dell'albo professionale;

Visto il decreto 23 luglio 1993, recante l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in servizio sociale;

Visto l'articolo 17, comma 96, lettera *c),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provveda con proprio decreto a rideterminare la disciplina concernente il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989 e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 17 giugno 1998;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota numero 1.1.4/31890/4.23.30 del 4 agosto 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le università sedi di corsi di diploma universitario in servizio sociale o di scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali provvedono, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, a completare le procedure di convalida dei titoli di assistente sociale conseguiti nell'ordinamento precedente per le richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991.

2. Le università provvedono, altresì, a convalidare i titoli conseguiti entro il 20 febbraio 1991 da parte di coloro che non avevano presentato la domanda di riconoscimento ai sensi dei decreti di cui al comma 1. A tal fine gli interessati devono presentare la relativa istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in una sola sede universitaria, allegando il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno triennale, il diploma o certificato attestante il conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti e la tesi a suo tempo discussa. Per gli assistenti sociali in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, i competenti organi accademici degli atenei, presso i quali gli interessati presentano l'istanza, possono richiedere agli stessi l'integrazione del *curriculum* formativo di cui sono in possesso, ai fini dell'ammissione alla procedura di convalida.

Art. 2.

1. Coloro che hanno conseguito il diploma dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1996 presso le scuole autorizzate al completamento dei corsi di assistente sociale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi agli esami di Stato per l'esercizio della professione di assistente sociale, previa valutazione, da parte delle università sedi di corsi di diploma universitario in servizio sociale, della documentazione attestante il *curriculum* svolto.

2. I titoli convalidati dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria nel periodo dal 21 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore del presente regolamento consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e successive integrazioni si applicano altresì agli assistenti sociali che, in possesso dei requisiti prescritti, alla data di entrata in vigore del predetto decreto erano in servizio in qualità di assistenti sociali presso enti e imprese private.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 153

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, reca: «Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento), così recita:

«Art. 9. — Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea.

I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— La legge 19 novembre 1990, n. 341, reca: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari».

— La legge 23 marzo 1993, n. 84, concerne: «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994.

— Si riporta il testo del comma 96 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162), è il seguente:

«Art. 5. — 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale.

2. Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l'esame di convalida il diploma di maturità, il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti, nonché il titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa».

— L'art. 3 del D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 (Modificazioni al D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale), prevede:

«Art. 3. — 1. Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento è prorogato per un ulteriore periodo di un anno.

2. Il Ministro competente detta, con propria ordinanza, le istruzioni necessarie per lo svolgimento della procedura di convalida».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162):

«Art. 4. — 1. La stessa efficacia giuridica è riconosciuta al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni.

2. Gli effetti suindicati si estendono a coloro che verranno assunti dalle amministrazioni dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche in esito a concorsi espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli interessati che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del mantenimento nell'attuale posizione di impiego».

«Art. 6. — 1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, è consentito, per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli allievi già iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano dichiarate idonee per la disponibilità di attrezzature, personale e mezzi e per l'ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali.

2. Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per ottenere la dichiarazione di idoneità.

3. L'attività delle scuole di cui al presente articolo si svolge sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine può avvalersi delle università.

4. Ai diplomi rilasciati in applicazione dei precedenti commi è riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al presente decreto».

98G0390

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 1998.

Sospensione della riscossione del carico tributario dovuto dalla So.Pa. - Società partecipazioni S.p.a., in liquidazione, già Italimprese S.p.a., in Roma.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 23 ottobre 1997 con la quale la So.Pa. - Società partecipazioni S.p.a., in liquidazione, già Italimprese S.p.a., con sede in Roma ha chiesto *ex* art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1994, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze

di settembre 1997 per l'importo di L. 39.297.517.241 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 9 luglio, numero 1/5673/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Lazio, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di lire 39.297.517.241 dovuto dalla So.Pa. - Società partecipazioni S.p.a., in liquidazione già Italimprese S.p.a., è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

La sezione staccata di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubbica 29 settembre 1973, n. 602.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, che deve essere richiesta, valutata ed accettata dalla sezione staccata di Roma, per la quota-parte di credito non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere, dall'agente di riscossione, sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia, intestata in favore della predetta sezione staccata, va presentata nel termine che sarà fissato dalla stessa.

La sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota-parte di debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A8541

DECRETO 3 agosto 1998.

Sospensione della riscossione del carico tributario dovuto dalla società Covemi S.p.a., in Alessandria.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 12 marzo 1998 con la quale la società Covemi S.p.a., con sede in Alessandria ha chiesto ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte dirette afferente gli anni di imposta dal 1985 al 1989, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di febbraio 1998-aprile 1998 per l'importo di L. 2.789.715.698 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 9 luglio, numero 1/5673/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblcia n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di lire 2.789.715.698 dovuto dalla società Covemi S.p.a. è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

L'ufficio delle entrate di Alessandria nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubbica 29 settembre 1973, n. 602.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, che deve essere richiesta, valutata ed accettata dall'ufficio delle entrate di Alessandria, per la quota-parte di credito non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere, dall'agente di riscossione, sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia, intestata in favore del predetto ufficio delle entrate, va presentata nel termine che sarà fissato dallo stesso.

La sospensione sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota-parte di debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A8540

DECRETO 21 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 152/98 Prot. Cov. del 18 settembre 1998 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 16 settembre 1998, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea;

Decreta:

È accertata il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 16 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 settembre 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A8555

DECRETO 21 settembre 1998.

Regolamento per l'attribuzione dei premi settimanali della lotteria Italia 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti ministeriali n. 04/84187 del 10 ottobre 1990, n. 04/84422 del 22 novembre 1991 e 04/82224 del 21 gennaio 1992, concernenti la disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Considerato che la lotteria Italia 1998 è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. «Carràmba che Fortuna»;

Considerato, altresì, che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare al massimo la vendita dei biglietti della collegata lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori dei biglietti, attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito della trasmissione televisiva del sabato e del programma quotidiano di supporto alla stessa;

Ritenuto che per l'assegnazione di detti premi occorre adottare uno specifico regolamento che ne preveda le modalità di attribuzione e l'ammontare;

Ritenuto altresì che nel regolamento suddetto dovrà essere prevista anche la composizione ed il compito della commissione incaricata di controllare la regolarità delle operazioni di assegnazione dei premi nel corso delle suddette trasmissioni televisive;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato generale per i giochi nella seduta del 14 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso della trasmissione televisiva della R.A.I. «Carràmba che Fortuna», in onda il sabato sera, per un totale di quattordici puntate dal 3 ottobre 1998 al 6 gennaio 1999, saranno messi in palio 25 premi tra i seguenti 40 premi:

4 premi di L. 1.000.000;

4 premi di L. 2.000.000;

4 premi di L. 3.000.000;

2 premi di L. 4.000.000;

6 premi di L. 5.000.000;

3 premi di L. 6.000.000;

5 premi di L. 8.000.000;

4 premi di L. 10.000.000;

1 premio di L. 20.000.000;

2 premi di L. 25.000.000;

2 premi di L. 35.000.000;

2 premi di L. 50.000.000;

1 premio di L. 100.000.000.

I 40 premi saranno abbinati, con meccanismi di casualità, ad altrettanti ragazzi presenti nella trasmissione televisiva.

La regolarità delle operazioni di abbinamento sarà controllata da un'apposita commissione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

All'attribuzione dei 25 premi si procederà secondo le seguenti modalità e regole.

Nel corso della suddetta trasmissione televisiva, si procederà, con meccanismi che ne garantiscono l'assoluta casualità, all'estrazione progressiva di sette numeri fra lo zero ed il nove.

A partire dall'estrazione dei primi tre numeri e, successivamente, fino all'estrazione del settimo numero, tutti i possessori dei biglietti della lotteria Italia che rinverranno, dopo aver grattato sul biglietto lo spazio sotto la scritta «Gratta qui» tali numeri in qualsiasi ordine, possono partecipare al gioco televisivo per l'attribuzione dei 25 sopraindicati premi, telefonando, soltanto nell'intervallo di tempo compreso tra lo «start» alle telefonate e lo «stop» alle telefonate dato in diretta televisiva, al numero 0878-2000. Il costo di ogni chiamata sarà a carico di chi chiama giusta le modalità di tariffazione del servizio Diapason previste dal decreto del Ministro delle telecomunicazioni in data 16 maggio 1996. Fra le telefonate pervenute fino ad un massimo di 123, nel lasso di tempo fra l'estrazione dei primi tre numeri e l'estrazione del settimo numero, sarà sorteggiata, con un meccanismo che ne garantisca l'assoluta casualità, una telefonata. La persona sorteggiata potrà vincere i premi messi in palio nella stessa quantità dei numeri rinvenuti secondo il seguente schema:

1ª fase: 3 numeri rinvenuti = n. 3 premi;

2ª fase: 4 numeri rinvenuti = n. 4 premi;

3ª fase: 5 numeri rinvenuti = n. 5 premi;

4ª fase: 6 numeri rinvenuti = n. 6 premi;

5ª fase: 7 numeri rinvenuti = n. 7 premi.

Qualora la telefonata sorteggiata, per qualsiasi motivo, subisca una interruzione nella comunicazione, si procederà a due tentativi per ripristinare la comunicazione. Ogni singolo tentativo si intenderà andato a vuoto se il numero chiamato risulterà occupato oppure senza risposta dopo cinque squilli.

Dopo il secondo tentativo si procederà al sorteggio di un nuovo utente tra le rimanenti chiamate in linea.

Nel caso in cui anche il secondo tentativo risultasse infruttuoso si procederà al sorteggio di un nuovo utente tra le rimanenti chiamate in linea.

Qualora anche il terzo tentativo risultasse infruttuoso, si passerà alla fase successiva del gioco. Ugualmente si passerà alla fase successiva del gioco qualora, per cause di forza maggiore, non fosse possibile procedere all'assegnazione dei premi.

Dopo ogni fase, le linee telefoniche saranno completamente azzerate affinché per ciascuna fase siano disponibili sempre concorrenti fino ad un massimo di 123, tutti possessori di biglietti con i numeri estratti per ogni fase.

L'importo dei premi sarà determinato dalla scelta, da parte della persona al telefono, dei ragazzi abbinati a ciascun premio. Per ogni fase, la scelta dei ragazzi, e quindi dei premi ad essi abbinati, nel numero indicato nello schema suindicato, ne determinerà l'esclusione dalla fase successiva.

La persona al telefono dovrà dichiarare la serie ed il numero del biglietto con il quale partecipa al gioco, al fine di verficarne il possesso sulla base della lista di biglietti distribuiti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Il concorrente, la cui chiamata è stata selezionata con le modalità di cui al precedente art. 1 per aggiundicarsi i sette premi messi in palio nella 5ª fase del gioco e che, pertanto, ha rinvenuto nel proprio biglietto i sette numeri estratti in qualsiasi ordine, potrà anche aggiudicarsi un premio di un miliardo di lire messo in palio ogni settimana, qualora superi le seguenti due prove di fortuna:

prima prova: in un'urna trasparente saranno inserite due sfere uguali che contengono ognuna una tesserina tipo badge. Il concorrente in linea sceglierà una delle due sfere. La conduttrice estrarrà dalla sfera prescelta dal concorrente la tesserina che sarà inserita in una fessura applicata ad una porta. Se la porta non dovesse aprirsi, si dimostrerà pubblicamente che l'altra tesserina era quella giusta per aprire la prima porta e il concorrente dovrà terminare il gioco. Se invece la porta dovesse aprirsi, si procederà alla seconda prova di fortuna. Anche in tale caso sarà data pubblica dimostrazione che l'altra tesserina non è idonea all'apertura della porta;

seconda prova: sarà introdotta un'altra urna trasparente e si ripeterà l'operazione di cui alla prima prova; se si aprirà la seconda porta il concorrente risulterà aggiudicatario del premio.

Nel caso in cui il concorrente non riuscisse ad aggiudicarsi il premio di un miliardo, un secondo concorrente tra quelli rimasti in linea, potrà tentare la fortuna con le stesse modalità di cui sopra, per aggiudicarsi il solo premio di un miliardo.

Anche per detto gioco sarà effettuata la verifica del possesso del biglietto della lotteria Italia con le stesse modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Il premio da un miliardo di lire non aggiudicato nel corso di ciascuna puntata della trasmissione si cumulerà con il premio da un miliardo messo in palio nella trasmissione della settimana successiva per essere assegnato al concorrente che supererà le previste prove di fortuna.

I premi miliardari non attribuiti nel corso dell'ultima puntata della trasmissione non potranno essere più aggiudicati.

Art. 3.

Con il medesimo biglietto della lotteria Italia si potrà concorrere all'assegnazione dei premi messi in palio in ogni puntata della trasmissione «Carràmba che Fortuna» e si concorrerà all'estrazione dei premi finali il 6 gennaio 1999.

Art. 4.

Nel corso del programma quotidiano di supporto alla trasmissione del sabato sera, in onda per sessantacinue puntate dal lunedì al venerdì a partire dal 5 ottobre 1998, sarà messo in palio un premio di L. 20.000.000 al giorno con le seguenti modalità.

Fra tutte le persone che hanno telefonato nel corso della trasmissione del sabato sera precedente, la cui chiamata è entrata nelle linee, e che non sono state già sorteggiate per l'attribuzione dei premi di cui agli articoli 1 e 2, saranno sorteggiate una o più persone, da contattare telefonicamente per l'attribuzione del premio.

La persona contattata potrà vincere un premio di L. 20.000.000 se indovinerà una serie numerica di sette cifre nell'ordine corretto.

I premi di L. 20.000.000 non aggiudicati nel corso di ciascuna puntata della trasmissione saranno cumulati con il premio di ulteriori 20 milioni messo in palio nella trasmissione successiva.

Art. 5.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi durante la trasmissione «Carràmba che Fortuna» e durante la trasmissione quotidiana di supporto, si svolgeranno sotto la vigilanza di apposita commissione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. La commissione opererà nel luogo di effettuazione delle trasmissioni televisive di cui sopra e stabilirà i procedimenti affinché la realizzazione dei diversi giochi sia improntata a criteri di assoluta casualità. Le operazioni svolte dalla suddetta commissione saranno pubbliche e verranno verbalizzate.

Art. 6.

Dalla lotteria Italia 1998 in poi non si procederà all'assegnazione dei premi settimanali di cui ai decreti ministeriali n. 04/84187 del 10 ottobre 1990, n. 04/84422 del 22 novembre 1991 e n. 04/82224 del 21 gennaio 1992, connessi alla spedizione delle cartoline munite dei tagliandi annessi ai biglietti di ciascuna lotteria.

L'estrazione delle cartoline per l'assegnazione dei suddetti premi settimanali proseguirà, ad esaurimento fino al 28 dicembre 1998 al fine di consentire la partecipazione delle cartoline spedite per le lotterie indette precedentemente alla lotteria Italia 1998.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 98

98A8591

DECRETO 22 settembre 1998.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria Italia 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1995, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1997;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 1998 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11491, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 1998, è collegata alla manifestazione televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana denominata «Carràmba che Fortuna».

La lotteria nazionale Italia 1998, con inizio il 1° settembre 1998 si concluderà il 6 gennaio 1999.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trentasei serie di 1.000.000 di biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 10 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del ricavato dalla vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 1998, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 29 dicembre 1998.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del giorno 6 gennaio 1999.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per ore 14 di sabato 2 gennaio 1999.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 6 gennaio 1999 alle ore 21. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 10/b.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1999, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Il primo premio della prima categoria di lire 10 miliardi e gli altri premi che saranno stabiliti dal Comitato generale per i giochi ai sensi del precedente art. 5, saranno assegnati sulla base dell'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni.

Art. 9.

Con il medesimo biglietto della lotteria Italia si concorre, oltre che all'estrazione dei premi di cui al precedente art. 5, anche all'assegnazione dei premi messi in palio nel corso della trasmissione televisiva «Carràmba che Fortuna», che sarà disciplinata con separato provvedimento.

Per il pagamento dei premi assegnati nel corso di ogni puntata della suddetta trasmissione, il biglietto vincente, integro ed in originale, corredato da domanda in bollo, dovrà essere presentato all'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma.

La richiesta di pagamento dovrà pervenire entro lo stesso termine decadenziale di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

Il dott. Fabio Carducci, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti.

Detto funzionario si alternerà nello svolgimento della citata funzione con il dott. Mario Lollobrigida, vice dirigente amministrativo aggiunto, o con la dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo aggiunto o con la dott.ssa Carmela Maresca consigliere amministrativo, funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 11.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 99

98A8592

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 settembre 1998.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Banco di Napoli, in Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 9 marzo 1998, con la quale l'assemblea dell'Istituto Banco di Napoli, con sede in Napoli, ha approvato il nuovo statuto proposto dal proprio consiglio di amministrazione nonché le disposizioni di attuazione e transitorie;

Vista la lettera del presidente dell'Istituto Banco di Napoli in data 30 luglio 1998, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti da questo Ministero;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dall'Istituto Banco di Napoli, con sede in Napoli, nonché le disposizioni di attuazione e transitorie, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 1.

1. L'Istituto Banco di Napoli è una fondazione che residua a seguito del conferimento effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dell'azienda bancaria del Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico nell'ambito del progetto di ristrutturazione predisposto da tale Istituto di credito, e approvato con decreto ministeriale 25 giugno 1991.

2. L'Istituto ha piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato.

Art. 2.

1. L'Istituto ha sede legale in Napoli, alla via Tribunali n. 213.

Art. 3.

1. L'Istituto persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale, con particolare riguardo al Mezzogiorno, nei settori della ricerca, istruzione e formazione nelle discipline storiche, economiche e finanziarie; nella sanità limitatamente al potenziamento delle attrezzature; nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio e delle attività artistiche, archeologiche e museologiche. Persegue altresì fini assistenziali di beneficenza e di sostegno ad attività di volontariato e a iniziative socialmente utili.

2. L'Istituto, che riconosce nell'archivio storico il proprio legame con il passato, ne cura la conservazione e la valorizzazione.

3. Per la realizzazione di tali finalità l'Istituto può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune, compreso l'acquisto e l'amministrazione di partecipazioni.

Art. 4.

1. L'Istituto non può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie finanziarie né esercitare direttamente imprese bancarie; può, invece, acquisire partecipazioni di minoranza nel capitale di imprese bancarie e finanziarie e anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purché strumentali al conseguimento dei propri scopi.

Art. 5.

1. Il patrimonio dell'Istituto, costituito inizialmente dalle partecipazioni societarie e dai cespiti e dalle attività non conferiti, si incrementa per effetto di:

tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie:

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

Art. 6.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Istituto può utilizzare:

a) proventi di natura ordinaria derivanti dalle attività in cui è investito il patrimonio, detratte le spese di funzionamento e l'accantonamento di cui al comma 2 del presente articolo:

b) eventuali liberalità non destinate a patrimonio.

2. Una quota pari a un quindicesimo dei proventi, di cui alla lettera *a)* del comma 1, detratte le spese di funzionamento, è destinata al fondo regionale per il volontariato, in conformità all'obbligo previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 15, comma 1.

3. I proventi di natura straordinaria debbono essere destinati alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento dell'Istituto stesso precisati nell'art. 3.

Art. 7.

1. L'Istituto può contrarre debiti con società da esso direttamente o indirettamente partecipate e ricevere garanzie dalle stesse entro il limite massimo del 10% del proprio patrimonio.

2. L'Istituto non può contrarre debiti né ricevere garanzie né prestarne per importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

Art. 8.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio generale;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il collegio sindacale;

e) il direttore generale.

Art. 9.

1. Il consiglio generale, cosituito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è composto:

a) dal presidente della giunta regionale della Campania;

b) dal presidente della giunta provinciale di Napoli;

c) dal sindaco di Napoli;

d) da tre rappresentanti per ciascuna delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, scelti nell'ambito di tre terne di nomi proposti dai consigli regionali e da questi eletti con voto limitato;

e) dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

f) da un rappresentante designato dal Banco di Napoli S.p.a.;

g) da un rappresentante da scegliere su terne proposte dalle unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ciascuna delle regioni di cui al punto *d)* del presente articolo.

2. Tali rappresentanti dovranno essere scelti fra le categorie imprenditoriali, professionali, fra esperti in materia economica, finanziaria e nei settori in cui si svolge l'attività dell'Istituto a norma dell'art. 3, comma 1. Le regioni e le unioni regionali delle camere di commercio dovranno comunicare i propri rappresentanti al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, almeno sessanta giorni prima della scadenza del consiglio generale; in mancanza di ciò il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà autonomamente, nei successivi sessanta giorni, alle nomine.

3. I partecipanti al consiglio generale durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Essi in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo saranno sostituiti per il tempo residuo con le modalità di cui ai commi precedenti.

4. Fanno parte del consiglio generale dell'Istituto, di diritto, il presidente dell'Istituto che lo presiede, e i consiglieri di amministrazione.

Art. 10.

1. Il consiglio generale esprime gli indirizzi di politica generale dell'Istituto.

2. Inoltre:

a) esamina e approva, udite le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il bilancio preventivo, le relative variazioni nonché quello consuntivo;

b) delibera sulle modificazioni dello statuto che il consiglio di amministrazione abbia a proporre;

c) approva il regolamento e le sue modificazioni per l'erogazione di fondi relativi ai settori di intervento;

d) elegge nella prima seduta, nel proprio seno, quattro componenti il consiglio di amministrazione e, tra questi, il vice presidente, con separate e successive votazioni:

e) su proposta del presidente, nomina segretario un notaio;

f) elegge due sindaci effettivi ed uno supplente;

g) promuove, ove ne ricorrano le condizioni, l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

h) delibera sullo scioglimento dell'Istituto e sulla devoluzione del residuo netto di liquidazione ad una o più persone giuridiche, che individua, aventi finalità identiche o analoghe;

i) delibera su ogni altra materia attribuitale dalla legge o dal presente statuto.

3. Non possono essere eletti amministratori e sindaci il presidente della giunta regionale della Campania. il presidente della giunta provinciale di Napoli, il sindaco di Napoli, il magnifico rettore dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», il rappresentante designato dal Banco di Napoli S.p.a.

Art. 11.

1. Il consiglio generale è convocato e presieduto dal presidente o da chi lo sostituisce a termini del presente statuto.

2. Le deliberazioni del consiglio generale devono constare dal verbale redatto per atto pubblico e sottoscritto dal presidente e dal notaio segretario.

Art. 12.

1. Il consiglio generale si riunisce a Napoli due volte all'anno, cioè:

entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

2. Può riunirsi altresì per temi specifici ad iniziativa del consiglio di amministrazione o su richiesta di un quinto dei componenti o del collegio sindacale.

3. La convocazione del consiglio generale è fatta con avviso diramato con lettera raccomandata al domicilio di ciascun componente, almeno quindici giorni prima di quello della riunione. L'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare, nonché l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione per la seconda convocazione, ove necessaria.

Art. 13.

1. Per la validità delle adunanze del consiglio generale in prima convocazione devono essere presenti due terzi dei componenti in carica. In seconda convocazione e sufficiente l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

3. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Istituto e alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.

4. I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale non hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci e per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

5. I diritti di intervento e di voto non possono essere esercitati tramite rappresentante.

Art. 14.

1. Ai partecipanti al consiglio generale compete una medaglia di presenza e, se residenti fuori Napoli, il rimborso delle spese di trasporto e di soggiorno e una diaria giornaliera nella medesima misura prevista per i membri del consiglio di amministrazione.

Art. 15.

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) dal vice presidente e dagli altri tre consiglieri di amministrazione eletti dal consiglio generale;

c) da due consiglieri di amministrazione nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo saranno sostituiti, per il tempo residuo, dagli organi che li hanno nominati o eletti, con le stesse procedure.

Art. 16.

1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione dell'Istituto, che non siano riservati, per legge o dal presente statuto, al consiglio generale.

2. Il consiglio di amministrazione in particolare:

a) esprime gli indirizzi generali di gestione dell'Istituto;

b) delibera tutti gli atti relativi all'attuazione dei fini statutari e dei programmi dell'Istituto;

c) predispone il bilancio annuale preventivo, con riferimento all'attività programmata, le variazioni e predispone il bilancio consuntivo, con riferimento all'attività svolta, e li sottopone, con propria relazione, al consiglio generale. Al fine di consentire una tempestiva operatività, il consiglio di amministrazione può deliberare variazioni di bilancio o altri provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica del primo consiglio generale utile, a condizione che le variazioni di bilancio non comportino modifiche sostanziali al bilancio medesimo e a condizione altresì che queste variazioni siano dovute a comprovate urgenza e indilazionabilità;

d) elegge il direttore generale e nomina eventualmente, su proposta di quest'ultimo, un vice direttore generale, disciplinando il relativo rapporto anche per quanto riguarda la sostituzione del direttore generale in caso di sua assenza o impedimento;

e) stabilisce, nell'ambito della competenza generale di cui è investito, i poteri del direttore generale;

f) propone agli organi competenti le modificazioni dello statuto;

g) sentito il parere del collegio sindacale, delibera l'acquisto di beni immobili, purché congrui rispetto al raggiungimento dei fini statutari e delibera l'acquisto di partecipazioni, oltre che dei beni mobili al di fuori dell'ordinaria amministrazione. Delibera la cessione, purché non donativa, di mobili, immobili e partecipazioni. Delibera, in ogni caso, in ordine alle spese e all'assunzione di obbligazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;

h) delibera su ogni altra materia attribuitagli dalla legge o dal presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione può istituire, nel suo seno, commissioni per la trattazione di specifiche materie. In dette commissioni potranno anche essere inclusi esperti esterni alla fondazione.

Art. 17.

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno ogni due mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno tre membri del consiglio o dal collegio sindacale.

2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata al domicilio di ciascuno dei componenti, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente o mediante telex o telefax, senza il rispetto del termine stabilito nel comma precedente.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

5. Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione viene redatto un verbale che, debitamente approvato, è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi agli effetti di legge.

Art. 18.

1. Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di amministrazione, competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e di commissioni. In una stessa giornata, non può essere corrisposta più di una medaglia.

2. A tutti i membri del consiglio di amministrazione che si rechino fuori della loro residenza per ragioni del loro ufficio, spettano il rimborso delle spese di trasporto e di soggiorno ed una diaria giornaliera.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina l'ammontare del compenso annuo spettante al presidente. Il consiglio generale determina l'ammontare del compenso annuo spettante al vice presidente e agli altri consiglieri di amministrazione. Il consiglio generale determina, altresì, l'ammontare della medaglia di presenza e della diaria spettanti al presidente, al vice presidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione.

Art. 19.

1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Art. 20.

1. Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio generale e il consiglio di amministrazione, con facoltà di fare proposte nelle materie di rispettiva competenza;

c) formula l'ordine del giorno delle adunanze del consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte del direttore generale. È tenuto ad iscrivere gli argomenti indicati da almeno tre membri del consiglio stesso;

d) in caso di urgenza provvede, sentito il direttore generale, all'esercizio dei poteri del consiglio di amministrazione, comunicando le decisioni assunte al consiglio di amministrazione nella prima successiva riunione;

e) autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie ed amministrative ed i gravami, in qualunque grado di giurisdizione, e nomina gli avvocati; autorizza la desistenza da atti, azioni o gravami o la rinunzia ad essi, nonché l'accettazione di analoghe rinunzie ad atti, azioni o gravami proposti contro l'Istituto;

f) esercita gli altri poteri che gli siano delegati dal consiglio di amministrazione.

Art. 21.

1. Il vice presidente sostituisce il presidente a tutti gli effetti, in caso di sua assenza o impedimento.

2. Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, l'ufficio del presidente è tenuto dal membro del consiglio di amministrazione più anziano nella carica di consigliere o, in caso di parità, dal più anziano di età.

3. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Art. 22.

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Di essi due effettivi e un supplente sono nominati dal consiglio generale. Un effettivo, che assume la presidenza del collegio e un supplente sono nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Tutti i sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. I sindaci durano in carica un quinquennio decorrente dalla data della relativa nomina e possono essere confermati.

4. In caso di vacanza di un posto di sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente nominato dallo stesso organo; in caso di vacanza anche di quest'ultimo, subentra l'altro sindaco supplente; in quest'ultima ipotesi il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il consiglio generale dovranno, ciascuno in ragione della propria competenza, procedere alla sostituzione per il termine residuo del sindaco effettivo e del sindaco supplente venuti a mancare; a tale fine il presidente provvederà alla convocazione del consiglio generale.

5. I sindaci assistono alle riunioni del consiglio generale e del consiglio di amministrazione e possono assistere anche alle riunioni di commissioni.

Art. 23.

1. Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni in conformità delle norme del codice civile e del presente statuto. Redige proprie relazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

Art. 24.

1. Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la parteciazone alle riunioni degli organi collegiali e di commissioni. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

2. Ai membri del col1egio sindacale che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto e di soggiorno ed una diaria giornaliera.

3. L'ammontare del compenso annuo spettante al presidente del collegio sindacale e ai sindaci effettivi viene determinato dal consiglio generale. Le medaglie di presenza e la diaria sono attribuite nella medesima misura prevista per i membri del consiglio di amministrazione.

Art. 25.

1. Il direttore generale è eletto dal consiglio di amministrazione tra persone di adeguata qualificazione professionale.

2. Non può rimanere in carica oltre il compimento del settantesimo anno di età. Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio generale e a quelle del consiglio di amministrazione; ed è segretario di quest'ultimo.

3. È responsabile dell'andamento dell'Istituto e adempie i compiti indicati nell'articolo seguente.

Art. 26.

1. Il direttore generale:

provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;

sovraintende alla struttura organizzativa dell'Istituto e ne è responsabile;

esercita i poteri di gestione nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione, con facoltà di delegare tali poteri, su autorizzazione del consiglio di amministrazione e nei limiti stabiliti, a funzionari di cui l'Istituto si avvalga.

Art. 27.

1. Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale dell'Istituto non possono rivestire le cariche di presidente o di componenti effettivi del collegio sindacale delle società controllate direttamente o indirettamente dall'Istituto.

2. Il presidentc e i componenti effettivi del collegio sindacale dell'Istituto non possono rivestire le cariche di presidente e di vice presidente o di componenti del consiglio di amministrazione, o di direttore generale delle società controllate direttamente o indirettamente dall'Istituto.

3. Tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in caso di cumulo di cariche rivestite contemporaneamente nelle società partecipate dall'Istituto — quando consentito— devono riversare all'Istituto stesso i compensi relativi alle cariche societarie, eccezione fatta per una, a scelta degli interessati.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporterà la decadenza, di diritto, dalle cariche rivestite nell'Istituto.

Art. 28.

1. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 29.

1. I poteri di rappresentanza attribuiti al direttore generale ed al personale sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 30.

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dal consiglio di amministrazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per il consiglio generale che deve discuterli, e comunicati con la relazione al collegio sindacale. La relazione che accompagna il bilancio preventivo deve indicare i livelli minimo e massimo entro i quali dovrà essere attuata l'attività erogatoria nell'anno successivo; tali livelli dovranno essere determinati con riferimento all'ammontare dei redditi attesi.

3. I bilanci annuali preventivi, le loro variazioni e i bilanci consuntivi devono essere trasmessi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro dieci giorni dall'approvazione da parte del consiglio generale. Essi si intendono approvati decorsi sessanta giorni da quello in cui siano pervenuti al destinatario.

Art. 31.

1. Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo d fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria dell'Istituto. Essi sono redatti — nei limiti della compatibilità con la differente natura dell'attività esercitata — con i crieteri propri del bilancio di impresa.

3. La relazione del consiglio di amministrazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio dell'Istituto. Deve altresì dare atto specificamente del rispetto di quanto disposto nell'art. 6, comma 2.

Art. 32.

1. L'archivio storico, nel quale sono conservati i titoli e le scritture degli antichi banchi napoletani dal secolo XVI, raccoglie e custodisce, altresì, i documenti che l'amministrazione dell'Istituto riterrà opportuno di immettervi.

2. La sua conservazione e la sua valorizzazione sono affidate alla cura del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 1.

1. Dopo l'approvazione del presente statuto rimangono in carica tutti coloro che, alla data del decreto ministeriale di approvazione, sono rispettivamente presidente, vice presidente, componenti del consiglio generale (già assemblea), componenti del consiglio di amministrazione e componenti del collegio sindacale.

2. Fino al rinnovo delle cariche, eventuali sostituzioni dei titolari degli organi saranno effettuate secondo le norme del precedente statuto.

3. Il totale rinnovo di tutte le cariche sarà effettuato per la prima volta, alla stregua dei criteri del presente statuto, dopo il prossimo rinnovo dei consigli regionali delle regioni indicate nella lettera *d)* del primo comma dell'art. 9 dello statuto.

4. Nell'occasione ed entro centottanta giorni dalla convalida dei nuovi eletti delle regioni di cui all'art. 9 dello statuto, le regioni e le unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicheranno al Ministro del tesoro, del bilancio e della prorammzione economica le terne dei candidati designati. Ove ciò non accadesse, nei successivi sessanta giorni, provvederà il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle nomine dei rappresentanti di quelle regioni e di quelle unioni regionali delle camere di commercio che non avessero provveduto alla designazione e alla comunicazione delle terne.

5. Fino all'insediamento dei nuovi organi, effettuato secondo i criteri del terzo comma del presente articolo, rimangono in carica gli attuali componenti degli organi.

6. Il quorum previsto dal nuovo art. 13 entra in vigore con la costituzione del nuovo consiglio generale, fino a tale data si applica la norma del precedente statuto.

Art. 2.

1. La disposizione di cui alla lettera *d),* secondo comma dell'art. 10, relativa all'elezione del vice presidente ha effetto dalla prima ricostituzione del consiglio di amministrazione successiva alla cessazione di quello in carica. Fino a quella data il vice presidente è eletto dal consiglio generale tra i membri del consiglio di amministrazione nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La disposizione d cui al secondo comma dell'art. 24 ha effetto dalla prima ricostituzione del collegio sindacale successiva alla cessazione di quello in carica.

Art. 3.

1. Al Banco di Napoli S.p.a. spetterà il diritto di nomina di un componente del consiglio generale (ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera *f),* dello statuto), finché detta società (ovvero il diverso ente, suo successore) conserverà la parola «Napoli» nella denominazione e, inoltre, manterrà a Napoli la sede legale.

98A8598

DECRETO 22 settembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma, dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 79.343 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 luglio, 6 e 21 agosto e 7 settembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo in data 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-18», con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato nelle premesse, il 1° gennaio 1999 i suddetti certificati verranno ridenominati in euro, con le modalità di cui all'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione e prevista auto-

maticamente l'emissione della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di lire 5 milioni nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli ditale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 1° novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 gennaio 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

I suddetti pagamenti verranno effettuati tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in propri, e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 25 settembre 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della decima tranche di detti certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 settembre 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime

aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 30 settembre 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto.

Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3), (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3), (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A8590

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Nuova Gareisa».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1992 con la quale la società Fonti di San Maurizio S.a.s., con sede in Roccaforte Mondovì, via IV Novembre n. 16, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Nuova Gareisa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Roccaforte» sita in comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Nuova Gareisa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Roccaforte sita in comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A8564

DECRETO 9 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Orobica».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la società Fonti Prealpi S.p.a., con sede in Almè (Bergamo), viale Italia, 88, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Orobica» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monte dei Giubilini», sita nel comune di Villa d'Almè (Bergamo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Orobica» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Mone dei Giubilini», sita in come di Villa d'Almè (Bergamo);

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A8562

DECRETO 9 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente Lissa».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 maggio 1992 con la quale la società Fonti di Posina S.p.a., con sede in Posina (Vicenza), località Montagna n. 2, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Lissa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lissa», sita nel comune di Posina (Vicenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Lissa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lissa», sita in come di Posina (Vicenza);

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A8561

DECRETO 9 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente Linda».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 maggio 1992 con la quale la società Tavina S.p.a., con sede in Salò (Brescia), via S. Francesco d'Assisi, 6, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Linda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di Salò», sita in comune di Salò (Brescia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Linda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di Salò», sita in come di Salò (Brescia);

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A8560

DECRETO 9 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Lonera».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la società Fonte Regina s.a.s., con sede in Valli del Pasubio (Vicenza), via Fonte Regina 1, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Lonera» che sgorga nell'ambito dell'anonima concessione mineraria, sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Lonera» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A8559

DECRETO 9 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Bauda».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società Acqua Minerale di Calizzano S.p.a., con sede in Calizzano (Savona), via Madonna delle Grazie, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Bauda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte delle Anime», sita in comune di Calizzano (Savona);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Bauda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte delle Anime», sita in comune di Galizzano (Savona);

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A8558

DECRETO 9 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Madonnina della Calabria».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la ditta Cristofaro Salvatore, con sede in Girifalco (Catanzaro), contrada Monte Covello, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte della Madonnina della Calabria» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monte Covello», sita in comune di Girifalco (Catanzaro);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamente dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Vista la delibera della giunta regionale del 4 novembre 1996 concernente il trasferimento di intestazione della concessione mineraria Monte Covello alla S.a.s. Calabria acqua minerale di Salvatore Cristoforo e C., con sede in Girifalco, contrada Monte Covello;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte della Madonnina della Calabria» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monte Covello», sita in comune di Girifalco (Catanzaro);

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A8556

DECRETO 22 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Cerelia».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 30 aprile 1992 con la quale la società Cerelia Sorgente Acqua Minerale S.p.a., con sede in Vergato (Bologna), frazione Cereglio, via Fratelli Benassi, 42, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Cerelia» che sgorga nell'ambito dell'anonima concessione mineraria, sita in comune di Vergano (Bologna);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamente dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 giugno 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cerelia» che sgorga nell'ambito dell'anonima concessione mineraria, sita in come di Vergato (Bologna);

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e ipouricemizzanti».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 22 luglio 1998

Il dirigente: VESCOVI

98A8557

DECRETO 22 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Cinciano».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 maggio 1992 con la quale la società Nuova Sorgente S.r.l., con sede in Poggibonsi (Siena), Località Sorgente Cinciano, 11, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Cinciano» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Poggibonsi (Siena);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 giugno 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cinciano» che sgorga nell'ambito sell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Poggibonsi (Siena).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e ipouricemizzanti».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 22 luglio 1998

Il dirigente: VESCOVI

98A8565

DECRETO 22 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Levico Casara».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 17 aprile 1992 con la quale la società Azienda Speciale di Gestione delle Terme Demaniali di Levico-Vetriolo-Roncegno, con sede in Levico Terme, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Levico Casara» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Bacino idrico che alimenta le sorgenti minerali utilizzate nello stabilimento bagni di Vetriolo» sita in comune di Levico Terme (Trento);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il contratto di appalto n. 611/APPA 2926 dell'8 gennaio 1996 con il quale è stata assegnata la concessione mineraria dell'acqua minerale di cui trattasi alla società Levicofin S.r.l., con sede in Levico Terme (Trento) - Villa Paradiso;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Levico-Casara» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Bacino Idrico che alimenta le sorgenti minerali utilizzate nello stabilimento bagni di Vetriolo», sita in comune di Levico Terme (Trento).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 22 luglio 1998

Il dirigente: VESCOVI

98A8563

DECRETO 30 luglio 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acquaviva delle fonti».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 7 maggio 1992 con la quale la società Fonti di Acquaviva S.r.l., con sede in Acquaviva delle Fonti, via Giovanni XXIII n. 16, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acquaviva delle Fonti» che sgorga dalla sorgente «Acquaviva» nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Acquaviva delle Fonti (Bari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di Sanità espresso nella seduta del 15 luglio 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Acquaviva delle Fonti» che sgorga dalla sorgente «Acquaviva» nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

Art. 2.

L'indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. Indicata per le diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 30 luglio 1998

Il dirigente: VESCOVI

98A8566

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di trasporto «Società cooperativa San Lorenzo trasporti e traslochi», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di trasporto «Società cooperativa San Lorenzo trasporti e traslochi», con sede in Cosenza, costituita in data 3 aprile 1981 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 23745, registro società n. 3378, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1930/183040.

Cosenza, 3 settembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A8593

DECRETO 4 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni

provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, prot. 1243 (30 giugno 1998) del 10 giugno 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli efffetti dell'art. 2544 del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa CA.SO.VI a r.l., con sede in Vieste, costituita per rogito notaio P. Massarelli in data 12 ottobre 1975, rep. n. 26834, tribunale di Foggia, registro imprese 3416, BUSC 1632/142768;

società cooperativa Tancredi a r.l., con sede in Orta Nova, costituita per rogito notaio F. P. Pelosi in data 30 dicembre 1982, rep. n. 539, tribunale di Foggia, registro imprese 5918, BUSC 2772/196296;

società cooperativa Passo Breccioso a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Silvio Nobili in data 15 aprile 1955, rep. n. 7611, tribunale di Foggia, registro imprese 1591, BUSC 8/54110;

società cooperativa Regina a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Giuliani in data 17 settembre 1980, rep. n. 10740, tribunale di Foggia, registro imprese 4809, BUSC 2359/179626.

Foggia, 4 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8504

DECRETO 4 settembre 1998.

Scioglimento della società coopertiva «Il Tetto», in Costantino Albanese.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dall'esito degli accertamenti esperti ai fini dell'istruttoria di cui alla circolare n. 30/1981 del 20 marzo 1981 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è risultato che la società cooperativa edilizia appresso indicata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Il Tetto», con sede in Costantino Albanese, costituita per rogito notaio Franco Guarino in data 1° settembre 1988, registro società n. 4163 del tribunale di Lagonegro.

Potenza, 4 settembre 1998

Il dirigente reggente: GRIPPA

98A8594

DECRETO 4 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 1ª del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, prot. 1243 (30 giugno 1998) del 10 giugno 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18, legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Il Popolo» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio A. Frattarolo in data 10 dicembre 1980, rep. n. 2017, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4928, BUSC n. 2376/180499;

società cooperativa «Sud trasporti» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio V. Meterangelis in data 16 marzo 1980, repertorio n. 2362, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4336, BUSC n. 2241/175262.

Foggia, 4 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8601

DECRETO 16 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnica e cultura - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 16 febbraio 1996, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnica e cultura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnica e cultura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott.ssa Marisa Gusman in data 27 gennaio 1984, repertorio n. 22269, registro società n. 15910, tribunale di Bari, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Francesco Raffaele Ferrucci, nato a Mola di Bari (Bari) il 20 ottobre 1960 e residente in Mola di Bari (Bari), via Buonarroti n. 28, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8602

DECRETO 16 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Florinda - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che la società cooperativa edilizia «Florinda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, già in gestione commissariale dal 17 dicembre 1992, è stata proposta per lo scioglimento d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 dalla divisione V di questa direzione generale;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Florinda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Mobilio in data 14 febbraio 1970, repertorio n. 28571, registro società n. 3296, tribunale di Taranto, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Pietro Vito Chianura, nato a Taranto il 7 gennaio 1963 e residente a Manduria (Taranto), via De Pretis n. 3, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8603

DECRETO 16 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.D.M. - Cooperativa distribuzione medicinali», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 29 settembre 1994, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «C.D.M. - Cooperativa distribuzione medicinali», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.D.M. - Coopertiva distribuzione medicinali», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott.ssa Ernestina Annunziata in data 27 giugno 1986, repertorio n. 17383, registro società n. 8119/86, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Gabriele Di Matteo, nato a Giulianova (Teramo) il 17 marzo 1955 e residente in Roma, via Felice Grossi Gondi n. 51, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8604

DECRETO 16 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Posillipo», in Catanzaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 29 luglio 1997, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa edilizia «Posillipo», con sede in Catanzaro, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilancio di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Posillipo», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Antonio Teti in data 5 novembre 1962, repertorio n. 75732, registro società n. 1222, tribunale di Catanzaro, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

La dott.ssa Natalina Raffaelli, nata a Catanzaro il 21 marzo 1953 e residente in Catanzaro, via Case Arse n. 36, è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8605

DECRETO 16 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Statius», in Statte.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 luglio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Statius», con sede in Statte, costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 4 dicembre 1987, repertorio n. 42776, registro società n. 9202 del tribunale di Taranto.

Taranto, 16 settembre 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A8596

DECRETO 16 settembre 1998.

Annullamento del decreto direttoriale 13 maggio 1998 concernente lo scioglimento della società cooperativa «T.T.M. - Teleradio Travedona Monate», in Travedona Monate.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale 13 maggio 1998 con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «T.T.M. - Teleradio Travedona Monate», con sede in Travedona Monate (Varese), con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Porrini Edoardo;

Vista la nota del 10 giugno 1998 con la quale la direzione provinciale del lavoro di Varese ha rappresentato che l'ente in questione era stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Varese in data 8 aprile 1991, registro fallimentare n. 2442/91;

Tenuto conto che l'accesso ispettivo presso il competente tribunale non aveva evidenziato l'esistenza di una procedura fallimentare già aperta nei confronti del sodalizio in argomento;

Ritenuto, conseguentemente, che la dichiarazione di fallimento rende indispensabile provvedere all'annullamento del predetto decreto direttoriale del 13 maggio 1998;

Decreta:

Il decreto direttoriale del 13 maggio 1998 con il quale la società cooperativa «T.T.M. - Teleradio Travedona Monate», con sede in Travedona Monate (Varese), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Porrini Edoardo, è annullato.

Roma, 16 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8595

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 10 settembre 1998.

Ulteriori modificazioni alle denominazioni di alcuni istituti del Consiglio nazionale delle ricerche. (Provvedimento n. 14951).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P. C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990 e successive modificazioni;

Vista la delibera del consiglio di presidenza in data 9 aprile 1998, nonché il provvedimento ordinamentale n. 14887 in data 18 giugno 1998 relativo alla modifica della denominazione dell'Istituto di fisica cosmica e tecnologie relative - Milano, in «Istituto di fisica cosmica "Giuseppe Occhialini" - Milano»;

Vista la delibera del consiglio di presidenza in data 9 aprile 1998, nonché il provvedimento ordinamentale n. 14886 in data 18 giugno 1998 relativo alla modifica della denominazione dell'Istituto di tecnologia della pesca e del pescato - Mazara del Vallo (Trapani), in «Istituto di ricerche sulle risorse marine e l'ambiente - Mazara del Vallo (Trapani)»;

Ravvisata la necessità di provvedere alla conseguente modifica all'ordinamento dei servizi del C.N.R.;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi D.P. C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990 e successive modificazioni è ulteriormente modificato relativamente alla denominazione dei seguenti istituti del C.N.R.:

Comitato nazionale per le scienze fisiche:

Istituto di ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative - Milano, in «Istituto di fisica cosmica "Giuseppe Occhialini" - Milano»;

Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat:

Istituto di tecnologia della pesca e del pescato - Mazara del Vallo (Trapani), in «Istituto di ricerche sulle risorse marine e l'ambiente - Mazara del Vallo (Trapani)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 10 settembre 1998

Il presidente: BIANCO

98A8649

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 settembre 1998.

Autorizzazione all'Assicuratrice Val Piave - Società mutua di assicurazione, in Belluno, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rischi cristalli, guasti macchine e bestiame ricompresi nel ramo altri danni ai beni. (Provvedimento n. 984).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo della partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate all'Assicuratrice Val Piave - Società mutua di assicurazioni, con sede in Belluno e i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 17 luglio 1998, con la quale l'Assicuratrice Val Piave - Società mutua di assicurazioni, con sede in Belluno, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa del ramo altri danni ai beni, di cui al punto *A* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ai rischi cristalli guasti macchine e bestiame;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 17 settembre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dall'Assicuratrice Val Piave - Società mutua di assicurazioni;

Dispone:

L'assicuratrice Val Piave - Società mutua di assicurazioni, con sede in Belluno, via Medaglie d'Oro n. 60, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rischi cristalli, guasti macchine e bestiame ricompresi nel ramo altri danni ai beni (ramo 9), di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A8568

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto legislativo n. 502/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vista la delibera del senato accademico del 4 novembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 novembre 1996;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale del 3 luglio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 21 del titolo XVIII dello statuto dell'Università «La Sapienza» relativo alla prima scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 21.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE V

Art. 1. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale V, articolata in due indirizzi alternativi (in chirurgia generale ed in chirurgia d'urgenza), risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale) e per affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche (indirizzo in chirurgia d'urgenza).

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 6 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia (I chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso) e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili è determinato in cinque per ciascun anno di corso.

Norma transitoria - Le università richiederanno l'adeguamento statutario prevedendo secondo le seguenti norme di passaggio:

Scuola di specializzazione esistente/indirizzo	Nuove scuole di specializzazioni indirizzo
Chirurgia generale	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Chirurgia d'urgenza	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia d'urgenza
Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia oncologica	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Chirurgia generale/indirizzo in endocrinochirurgia	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Chirurgia sperimentale	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Microchirurgia	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia d'urgenza

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I. INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE.

AREA A1: *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori scientifico disciplinari: F06A anatomia patologica, F08A chirurgia generale, F04B patologia clinica.

AREA B1: *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico disciplinari: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F08A chirurgia generale.

AREA C1: *Chirurgia generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico disciplinari: F21X anestesiologia, F08A chirurgia generale.

AREA D1: *Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settore scientifico disciplinare: F08A chirurgia generale.

AREA E1: *Chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare, anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico disciplinari: F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F08E chirurgia vascolare, F09X chirurgia cardiaca, F12B neurochirurgia, F13C chirurgia maxillo-facciale, F16A malattie apparato locomotore.

AREA F1: *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico disciplinari: F08A chirurgia generale, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

II. INDIRIZZO IN CHIRURGIA D'URGENZA.

AREA A2: *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento dell'anatomia chirurgica e della medicina operatoria ed acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e della anatomia patologica, della patologia clinica.

Settori scientifico disciplinari: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F08A chirurgia generale.

AREA B2: *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti; affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici) e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standards e tipiche della chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Settori scientifico disciplinari: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F08A chirurgia generale.

AREA C2: *Clinica chirurgia generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato. Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico disciplinari: F21X anestesiologia, F08A chirurgia generale.

AREA D2: *Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settore scientifico disciplinare: F08A chirurgia generale.

AREA E2: *Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a:

1) definire il grado d'urgenza di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposti dalla situazione di emergenza;

2) gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione preoperatoria e la terapia intensiva post-chirurgica sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.

Settori scientifico disciplinari: F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

AREA F2: *Chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a:

diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Ciò limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti. Cioè nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico disciplinari: F08A chirurgia generale, F09X chirurgia cardiaca, F12B neurochirurgia, F13C chirurgia maxillo-facciale, F16A malattie apparato locomotore.

AREA G2: *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura; deve anche acquisire le capacità necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nella eventualità di grandi calamità civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli aspetti medico legali relativi alla pro-

pria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.

Settori scientifico disciplinari: F08A chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

TABELLA *B: Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato, per i previsti indirizzi alternativi:

I. ADDESTRAMENTO IN CHIRURGIA GENERALE:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore, (degli interventi indicati sub *a, b, c,* almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza);

*d.*I) avere effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

*e.*I) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

II. ADDESTRAMENTO IN CHIRURGIA D'URGENZA.

Interventi indicati sub *a, b, c,* eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza:

*d.*II) aver effettuato almeno 600 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale e territoriale;

*e.*II) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 400) o in elezione (minimo 400).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il rettore: D'ASCENZO

98A8505

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 8 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1996, n. 213) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 3 luglio 1998;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso. Dopo gli articoli relativi alla numerazione generale delle scuole di specializzazione dell'area medica già modificate, sono inseriti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Gli articoli dal n. 290 al n. 297 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e così sostituiti:

Art. 290.

È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Trieste. La Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 291.

La scuola ho lo scopo di formare medici specialisti nei settori dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia intensiva, della terapia antalgica e della terapia iperbarica.

La scuola è articolata negli indirizzi di:

a) anestesiologia e rianimazione;

b) terapia intensiva;

c) terapia antalgica;

d) terapia iperbarica.

La formazione garantisce, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

Art. 292.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 293.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 294.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste e quelle dell'azienda ospedaliera n. 1 di Trieste rispondente a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 e dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 nonché il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è l'istituto polidisciplinare di anestesia, rianimazione e terapia antalgica dell'Università degli studi di Trieste, ospedale di Cattinara.

Art. 295.

Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi è determinato dallo statuto della scuola in otto, per ogni singolo anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 294.

Art. 296.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 297.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione che consente il controllo dell'attività svolta dallo specializzando e l'acquisizione delle necessarie esperienze nelle procedure teorico-cliniche.

Art. 298.

La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionalizzante:

A) Preparazione preoperatoria e trattamento medico;

B) Anestesia generale;

C) Anestesia loco-regionale;

D) Anestesia e terapia intensiva nelle specialità;

E) Assistenza perioperatoria;

F) Rianimazione e intervento di emergenza;

G) Rianimazione e terapia intensiva;

H) Terapia antalgica;

I) Terapia iperbarica;

L) Monitoraggio e misurazioni;

M) Organizzazione.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico--disciplinari sono i seguenti:

Area A: PREPARAZIONE PREOPERATORIA E TRATTAMENTO MEDICO.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare correttamente e preparare adeguatamente il paziente all'intervento chirurgico, individuando lo stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che possono influenzare la condotta anestesiologica.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia.

Area B: ANESTESIA GENERALE.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche idonee a determinare ed a mantenere uno stato di anestesia generale in condizioni di elezione ed in quelle di urgenza.

Settori: B01B Fisica, E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia.

Area C: ANESTESIA LOCO-REGIONALE.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di applicare le principali tecniche di anestesia loco-regionale.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

Area D: ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA NELLE SPECIALITÀ.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di condurre un trattamento anestesiologico completo, appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione; saper illustrare i principi dei più comuni ed importanti interventi che richiedono un trattamento anestesiologico sia in condizioni di elezione che in quelle di urgenza nei seguenti settori:

neurochirurgia, toracochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecologia ed ostetricia, chirurgia addominale, maxillo-facciale, dei trapianti, urologia, otorinolaringoiatria, chirurgia vascolare, chirurgia plastica, ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radioterapia, ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali procedure specialistiche collaborando con gli altri membri dello staff operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia Maxillo-facciale, F14X Malattie apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F20X Ginecologia ed Ostetricia.

Area E: ASSISTENZA PREOPERATORIA.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero post-operatorio, il trattamento clinico del dolore post-operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia.

Area F: RIANIMAZIONE ED INTERVENTO DI EMERGENZA.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare le principali sindromi di pertinenza della rianimazione: nonché essere in grado di affrontare le principali situazioni di emergenza sanitaria intra- ed extra-ospedaliere.

Settori: F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna, F08X Chirurgia generale, F09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia.

Area G: RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intesivologico, conoscere la basi fisiopatologiche ed applicare le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodinamici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, metabolici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

Area H: TERAPIA ANTALGICA.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità di impiego degli analgesici.

Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia clinica.

Area I: TERAPIA IPERBARICA.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i

quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguatamente.

Settori: E10X Biofisica, F21X Anestesiologia.

Area L: MONITORAGGIO E MISURAZIONI.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che richiedono un monitoraggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve saper definire i principi di misurazione delle più importanti variabili fisiologiche.

Settori: E10X Biofisica, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia, K05B Informatica.

Area M: ORGANIZZAZIONE.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative della anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche e legali della pratica medica ed anestesiologica.

Settori: F02X Storia della medicina, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

Art. 299.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o le strutture ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico e tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 300.

Durante i 4 anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori presso l'ospedale di Cattinara, l'ospedale Maggiore, l'ospedale materno-infantile Burlo Garofolo, che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991):

complesso operatorio ospedale di Cattinara;

centro di rianimazione presso istituto polidisciplinare A.R.T.A.;

centro di terapia iperbarica presso istituto polidisciplinare A.R.T.A.;

centro di terapia del dolore presso istituto polidisciplinare A.R.T.A.;

sala operatoria cardio-chirurgia ospedale Maggiore;

sala operatoria odontostomatologia ospedale Maggiore;

sala operatoria clinica oculistica ospedale Maggiore;

sale operatorie e centro rianimazione ospedale materno-infantile Burlo Garofolo;

laboratorio di meccanica respiratoria presso istituto polidisciplinare A.R.T.A.;

laboratorio di ricerche cliniche presso istituto polidisciplinare A.R.T.A.;

ambulatorio di anestesia presso istituto polidisciplinare A.R.T.A.;

soccorso extra-ospedaliero presso enti convenzionati (S.O.G.I.T., CRI, ecc.).

La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale, più le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nell'art. 298.

Art. 301.

Il consiglio della scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in anestesia e rianimazione secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 298, nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati.

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di tirocinio pratico ambulatoriali, di reparto e di sala operatoria;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 302.

Il consiglio della scuola può autorizzare la frequenza in Italia ed all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione della frequenza, il consiglio della scuola può riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

Art. 303.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 304.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, avere superato gli esami annuali ed il tirocinio e deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

1) *Area della preparazione preoperatoria e del trattamento medico:*

aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1000 casi clinici;

aver discusso la preparazione preoperatoria;

aver osservato la preparazione di routine;

conoscere gli effetti della premedicazione e le sue conseguenze nel periodo pre- e post-operatorio.

2) *Area dell'anestesia generale:*

aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le branche chirurgiche;

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature;

aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio;

aver utilizzato uno stimolatore nervoso;

aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico.

3) *Area dell'anestesia loco-regionale:*

aver acquisito autonomia nell'attuazione delle principali tecniche di anestesia locoregionale e nell'analgesia del parto.

4) *Area dell'anestesia nelle specialità e della terapia intensiva post-operatoria:*

aver effettuato il trattamento anestesiologico per pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500 anestesie generali;

aver seguito nel decorso post-operatorio almeno 1000 casi clinici anche nell'ambito dei turni di cui al punto 7;

aver utilizzato in sala operatoria le più comuni posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.);

aver osservato durante un tirocinio in sala operatoria di cardiochirurgia l'applicazione di tecniche di circolazione e di ossigenazione extra-corporea.

5) *Area dell'assistenza perioperatoria:*

aver effettuato un periodo continuativo di servizio presso la sala di risveglio;

aver partecipato alle visite post-operatorie;

aver partecipato alla supervisione del controllo delle attrezzature della sala di risveglio;

aver partecipato alle discussioni su casi clinici di cui al punto 1.

6) *Area della rianimazione e dei trattamenti di emergenza:*

aver eseguito su manichini le prove di rianimazione cardiopolmonare;

aver partecipato al trasferimento intra ed inter ospedaliero di pazienti critici;

aver utilizzato adeguate attrezzature di rianimazione portatili ed aver partecipato ad attività di soccorso extra-ospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria, nervosa e metabolica;

aver trattato pazienti con ritenzione di secrezione tracheobronchiale;

aver utilizzato broncoscopi, tubi endobronchiali ed altre protesi respiratorie;

aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver partecipato al trasferimento inter ed intraospedaliero di pazienti critici.

7) *Area della rianimazione e della terapia intensiva:*

aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo di un reparto di rianimazione e terapia intensiva polivalente;

aver studiato protocolli di valutazione e di trattamento del paziente in stato di shock;

aver effettuato il cateterismo venoso centrale e misurato la pressione venosa centrale;

aver somministrato soluzioni infusionali ed elettrolitiche adeguate per tipologia ed entità ed aver osservato gli effetti della loro somministrazione;

aver partecipato alla valutazione ed al controllo di situazioni emorragiche;

aver valutato il ruolo dell'anestesista nella prevenzione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;

aver osservato il nursing del paziente critico;

aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei principali indici prognostici;

aver preso parte alla valutazione dei livelli di coma;

aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione artificiale;

aver preso parte al trattamento di pazienti critici nei diversi settori specialistici e nelle principali condizioni di interesse intensivologico;

aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle esigenze dei principali quadri clinici;

aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio delle infezioni in terapia intensiva;

aver utilizzato protocolli razionali di antibiotico terapia;

aver preso parte alle riunioni organizzative e di aggiornamento del team intensivologico;

8) *Area della terapia antalgica:*

aver trattato 1500 pazienti affetti da dolore acuto o cronico ivi compreso il dolore post-operatorio;

aver partecipato alla valutazione algologica in numerose situazioni cliniche;

aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle diverse condizioni cliniche;

aver partecipato alla conduzione di trattamenti strumentali antalgici;

aver preso parte all'applicazione delle principali tecniche strumentali antalgiche non invasive;

aver seguito l'evoluzione algologica in numerose situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di protocolli terapeutici;

aver discusso con gli specialisti medici di altre discipline una condotta terapeutica integrata.

9) *Area della terapia iperbarica:*

aver preso parte alla selezione dei pazienti da proporre alla terapia iperbarica;

aver partecipato alla preparazione dei pazienti da sottoporre a trattamento iperbarico;

aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso di diversi quadri clinici;

aver discusso con lo staff i protocolli di nursing in corso di terapia ricompressiva;

aver partecipato al trattamento in iperbarismo di pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale, monitoraggio dei parametri clinici e terapia farmacologica ed infusionale;

aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi connessi al trattamento iperbarico.

10) *Area del monitoraggio e delle misurazioni:*

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature ed averne discusso i principi di funzionamento, il significato della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori;

aver effettuato determinazioni emogasanalitiche ed altri test di funzionalità respiratoria;

aver osservato o monitorizzato le modificazioni dei parametri clinici su pazienti durante la ventilazione meccanica;

aver proceduto all'applicazione delle diverse tecniche di monitoraggio invasivo dei diversi parametri di interesse intensivologico nelle varie situazioni cliniche.

11) *Area dell'organizzazione:*

conoscere le principali esigenze strutturali e funzionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei reparti di rianimazione e terapia intensiva e di terapia del dolore;

conoscere le normative attinenti la specialità dello Stato, della regione e dell'ospedale ove si opera;

saper calcolare il rapporto costo-beneficio di un modello organizzativo;

dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche e legali inerenti all'attività professionale.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Art. 305.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Gli articoli dal n. 357 al n. 364 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e così sostituiti:

Art. 357.

La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica; è stata istituita il 1° novembre 1980.

Art. 358.

La scuola in dermatologia e venereologia ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della dermato-venereologia, comprese la cosmetica, la dermatologia tropicale e la dermatologia allergologica e professionale.

Art. 359.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 360.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 361.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 nonché il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La scuola ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica della stessa Università.

Art. 362.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato dallo statuto nel numero di quattro per anno per un totale di sedici specializzandi.

Art. 363.

L'articolazione del corso di specializzazione e del relativo piano di studio nei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 361 è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari richiesti nella tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, rimane indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singolo indirizzo nella specifica tabella *B*.

Tabella A - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. AREA PROPEDEUTICA E DI FISIOPATOLOGIA CUTANEA.

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonché le conoscenze avanzate di meccanismi eziopatogenetici che determinano l'insorgenza delle malattie della pelle e degli annessi cutanei.

Settori scientifico-disciplinari: E04B Biologia molecolare; E05A Biochimica; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; F03X Genetica medica; Patologia generale; F04B Patologia clinica; F17X Malattie cutanee e veneree.

B. AREA LABORATORIO E DIAGNOSTICA DERMATOLOGICA.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonché le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venereologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini, la microbiologia e micologia dermatologiche e la statistica medica.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana; F01X Statistica medica; F04B Patologia clinica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F17X Malattie cutanee e veneree; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. AREA DERMATOLOGIA CLINICA.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo norme di buona pratica clinica.

Settori scientifico-disciplinari: E07C Farmacologia; E08X Botanica farmaceutica; F01X Statistica medica; F07C Malattie dell'apparato cardiaco; F08B Chirurgia plastica; F17X Malattie cutanee e veneree; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F22B Medicina legale.

D. AREA DERMATOLOGIA ALLERGOLOGICA E PROFESSIONALE.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per

la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie cutanee e di natura allergica e professionale ed ambientale.

Settori scientifico-disciplinari: F01X Statistica medica; F17X Malattie cutanee e veneree.

E. AREA VENEREOLOGICA E MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE.

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione delle epidemiologia, la prevenzione, la legislazione, la diagnosi e la terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale compresa l'AIDS.

Settori scientifico-disciplinari: F04A Patologia generale; F17X Malattie cutanee e veneree; F22A Igiene generale e applicata.

F. AREA DERMATOLOGIA COSMETOLOGICA ED ESTETICA.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei tests funzionali, nonché alla diagnosi e terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari: E07X Farmacologia; E08X Biologia farmaceutica; F17X Malattie cutanee e veneree; F22B Medicina legale.

G. AREA DERMATOLOGIA TROPICALE.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cute nera.

Settori scientifico-disciplinari: F01X Statistica medica; F05X Microbiologia; F17X Malattie cutanee e veneree; F22A Igiene.

H. AREA DERMATOLOGIA CHIRURGICA.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche, per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.

Settori scientifico-disciplinari: E07X Farmacologia; F17X Malattie cutanee e veneree; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionale.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno quaranta biopsie cutanee;

2) aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:

cento esami microscopici e colturali di materiale biologico;

trenta esami sierologici per le MTS;

trenta esami istologici e immunopatologici;

dieci test di dermatologia cosmetologica (phmetria, submetria, elastometria, tricogramma, ecc.);

cinquanta test epicutanei;

3) aver eseguito personalmente almeno quattrocento casi di dermopatie di cui:

cinquanta casi di dermatologia allergologica;

cinquanta casi di MTS;

cinquanta casi di dermatologia oncologica;

trenta casi di dermatologia pediatrica,
partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici;

4) aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisore almeno:

ottanta interventi di chirurgia dermatologica;

cento trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti laser);

venti trattamenti iniettivi intralesionali.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 8 settembre 1998

Il rettore: DE CARO

98A8606

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo Statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Considerato che con il decreto rettorale n. 2737 del 27 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1997 era stata riordinata la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, tabella XLV/2);

Considerato che all'art. 276 del vigente statuto relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, al terzo comma, Indirizzo di nutrizione applicata, è stato erroneamente trascritto «... per i laureati in scienze biologiche e farmacologia» anziché «... per i laureati in scienze biologiche e farmacia» come riportato nel decreto ministeriale 3 luglio 1996 citato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia è modificato come appresso:

«Art. 276. — Titolo VIII - *Scuole di specializzazione del settore medico*, relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, al terzo comma, è apportata la seguente rettifica:

in luogo di:

... *omissis* ..., Indirizzo di nutrizione applicata (per laureati in scienze biologiche e farmacologia),

si corregga con la frase seguente:

... *omissis* ... Indirizzo di nutrizione applicata (per laureati in scienze biologiche e farmacia).

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 settembre 1998

Il rettore: CALZONI

98A8607

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello statuto, il senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno deliberato, nella seduta congiunta del 21 luglio 1998, la modifica dell'art. 11 dello statuto medesimo;

Considerato che la suddetta modifica è stata inviata, con rettorale n. 9022 del 24 luglio 1998, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con nota n. 1273 del 6 agosto 1998, non ha formulato osservazioni al riguardo;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione della modifica dello statuto in questione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 11 dello statuto dell'Università degli studi della Tuscia è modificato come segue:

il terzo comma, ultimo capoverso, è modificato, come segue, in quarto comma del medesimo articolo:

«4. Inoltre possono essere cooptati nel consiglio di amministrazione rappresentanti di enti che contribuiscono al bilancio dell'ateneo, in numero non superiore a tre, uno per ogni ente, secondo criteri e importi convenuti con il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'ateneo.

La partecipazione è di durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile con le modalità di cui al precedente capoverso.

I rappresentanti degli enti cooptati partecipano con voto deliberativo e la loro presenza concorre alla formazione del numero legale»;

il quarto comma è modificato, come segue, in quinto comma del medesimo articolo con il conseguente slittamento numerico dei commi successivi:

«5. Le rappresentanze delle categorie di cui al terzo comma vengono elette con le modalità previste dal regolamento generale di ateneo».

Viterbo, 17 settembre 1998

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

98A8608

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 5 febbraio 1996, dal consiglio di amministrazione in data 7 maggio 1996 e dal senato accademico in data 30 aprile 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 87, concernente le norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione, è inserita nell'elenco delle medesime la scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori.

Art. 2.

Dopo l'art. 100, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito l'art. 101 concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori.

Art. 101.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN STORIA DELL'ARTE E DELLE ARTI MINORI

1. È istituita presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Padova la scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

2. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

3. La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte e delle arti minori, con indicazione dell'indirizzo seguito.

4. Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

a) storia dell'arte medievale e moderna;

b) storia dell'arte contemporanea;

c) storia delle arti minori.

5. Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 20 per ciascun anno di corso e complessivamente di 60 iscritti per l'intero corso di studi.

6. All'attuazione delle attività didattiche provvedono le facoltà di lettere e filosofia, di scienze della formazione, di giurisprudenza e di ingegneria, e il dipartimento di storia delle arti visive e della musica.

7. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo presso le facoltà di lettere e filosofia, scienze della formazione e architettura. Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ritenuti equipollenti ai predetti titoli.

9. Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle aree di seguito indicate.

A - *Area delle metodologie e delle tecniche:*

1) Fondamenti di informatica (K05A);

2) Iconografia e iconologia (L25A, L25B);

3) Museologia (L25D);

4) Museografia (H10C);

5) Diplomatica (M12B);

6) Storia e tecnica del restauro (L25D);

7) Storia della fotografia (L25C);

8) Storia dell'architettura (H12X);

9) Letteratura artistica (L25A, L25B, L25D);

10) Metodologia della storia dell'arte (L25D);

11) Estetica (M07D);

12) Fenomenologia degli stili (L25C, L25D);

13) Sociologia dell'arte e della letteratura (M07D, Q05B);

14) Psicologia dell'arte (L25D);

15) Chimica generale ed inorganica (C03X);

16) Storia delle tecniche artistiche (L25D);

17) Storia della musica medioevale e rinascimentale (L27A);

18) Storia della musica moderna e contemporanea (L27B).

B - *Aree di interesse generale:*

1) Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B, L25C);

2) Storia del teatro e dello spettacolo (L26A);

3) Archivistica (M12A);

4) Storia medioevale (M01X);

5) Storia moderna (M02A);

6) Storia contemporanea (M04X);

7) Storia della liturgia (M03B);

8) Agiografia (L07B, L08B, M03C);

9) Storia della Chiesa (M03B, M03D);

10) Epigrafia medioevale (L03D);

11) Storia sociale dell'arte (L25B, L25D).

C - *Area delle arti minori (o applicate):*

1) Storia delle arti applicate e dell'oreficeria (oreficeria e metallistica) (L25B);

2) Storia delle arti applicate e dell'oreficeria (ceramica e tessuto) (L25B);

3) Storia della miniatura (L25A);

4) Storia delle arti applicate e inustriali (L25C);

5) Numismatica, sfragistica e araldica (L02C).

D - *Area della storia dell'arte medievale:*

1) Archeologia e storia dell'arte tardo-antica (L03C);

2) Storia dell'arte mussulmana (L05G);

3) Archeologia medievale (L03D);

4) Storia dell'arte bizantina (L25A);

5) Storia dell'arte medievale (L25A);

6) Storia dell'architettura medievale (H12X).

E - *Area della storia dell'arte moderna:*

1) Storia dell'arte fiamminga e olandese (L25A, L25B);

2) Storia comparata dell'arte dei Paesi europei (L25B);

3) Storia dell'arte moderna (L25B);

4) Storia dell'arte moderna (arte del Rinascimento) (L25B);

5) Storia dell'arte moderna (arte dell'età barocca) (L25B);

6) Storia dell'architettura moderna (H12X).

F - *Area della storia dell'arte contemporanea:*

1) Archeologia industriale (L25C);

2) Storia e critica del cinema (L26B);

3) Storia dell'arte contemporanea (L25C);

4) Storia e tecnica della fotografia (L26B);

5) Storia dell'architettura contemporanea (H12X).

G - *Area giudica:*

1) Diritto amministrativo (N10X);

2) Estimo (H15X);

3) Legislazione dei beni culturali (N10X);

5) Diritto urbanistico (N10X).

10. Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

11. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:

5 (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

2 (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

2 (o più) fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo;

1 (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

12. Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

13. L'attività didattica comprende per i primi due anni 400 ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, l'attività didattica comprende 200 ore. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore.

14. I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo può essere costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

15. Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola.

16. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi. Tra gli enti pubblici vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

17. La commissione per l'esame di diploma è costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 16 settembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A8672

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1º ottobre 1998

Dollaro USA	1629,76
ECU	1942,84
Marco tedesco	988,63
Franco francese	294,83
Lira sterlina	2781,35
Fiorino olandese	876,54
Franco belga	47,920
Peseta spagnola	11,634
Corona danese	259,93
Lira irlandese	2470,06
Dracma greca	5,728
Escudo portoghese	9,639
Dollaro canadese	1064,99
Yen giapponese	12,051
Franco svizzero	1196,59
Scellino austriaco	140,51
Corona norvegese	221,71
Corona svedese	208,66
Marco finlandese	324,78
Dollaro australiano	974,60

98A8673

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.15012-XV.J(1771) del 7 settembre 1998, i prodotti esplodenti, che la Schlumberger italiana S.p.a., con sede legale in Parma intende importare dagli U.S.A., sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito indicato:

cat. n. H. 448841 EB BOOSTER, RDX, prodotto dalla Ensigne-Bickford Co. - U.S.A.: 2ª cat. - gruppo B; n. ONU 0367, 1.4S;

cat. n. H. 545234 EB BOOSTER, HMX, prodotto dalla Ensigne-Bickford Co. - U.S.A.: 2ª cat. - gruppo B; n. ONU 0367, 1.4S;

cat. n. H. 354033 HMX BULKHEAD, SELECTIVE, prodotto dalla Schlumberger Perforating e Testing Center - U.S.A.: 2ª cat. - gruppo B; n. ONU 0384, 1.4S, nel rispetto delle prescrizioni di imballaggio per il trasporto ed il deposito previste nel relativo certificato rilasciato dal Department of Trasportation degli U.S.A.;

cat. n. H. 354034 HMX BULKHEAD, NON-SELECTIVE, prodotto dalla Schlumberger Perforating e Testing Center - U.S.A.: 2ª cat. - gruppo B; n. ONU 0384, 1.4S, nel rispetto delle prescrizioni di imballaggio per il trasporto ed il deposito previste nel relativo certificato rilasciato dal Department of Trasportation degli U.S.A.;

cat. n. H. 622700 EXPLODING FOIL INITIATOR COATED, prodotto dalla Schlumberger Perforating e Testing Center - U.S.A.: 2ª cat. - gruppo B; n. ONU 0456, 1.4S, nel rispetto delle prescrizioni di imballaggio per il trasporto ed il deposito previste nel relativo certificato rilasciato dal Department of Trasportation degli U.S.A.; in tali condizioni, si consente per gli stessi il deposito anche con i detonatori di 3ª categoria;

cat. n. H. 622800 EXPLODING FOIL INITIATOR UNCOATED, prodotto dalla Schlumberger Perforating e Testing Center - U.S.A.: 2ª cat. - gruppo B; n. ONU 0456, 1.4S, nel rispetto delle prescrizioni di imballaggio per il trasporto ed il deposito previste nel relativo certificato rilasciato dal Department of Trasportation degli U.S.A.; in tali condizioni, si consente per gli stessi il deposito anche con i detonatori di 3ª categoria;

cat. n. H. 622877 SAFE IGNITOR, prodotto dalla Schlumberger Perforating e Testing Center - U.S.A.: 3ª cat.; n. ONU 0456, 1.4S, nel rispetto delle prescrizioni di imballaggio per il trasporto ed il deposito previste nel relativo certificato rilasciato dal Department of Trasportation degli U.S.A.

98A8610

Modificazioni allo statuto dell'Associazione «Comunità Nuova», in Milano

Con decreto ministeriale 10 settembre 1998, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'Associazione «Comunità Nuova», con sede in Milano, di cui all'atto pubblico del 29 giugno 1998, n. di rep. 49776/9093, a rogito del notaio Alberto Gallizia.

98A8543

Riconoscimento della personalità giuridica della «Confederazione nazionale delle associazioni per la coscienza di Krishna», in Roma.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1998, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della «Confederazione nazionale delle associazioni per la coscienza di Krishna», con sede in Roma, ed è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 13 febbraio 1997, n. di rep. 17.688/3199, a rogito del notaio Giulio Majo.

98A8544

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Marzotto - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)», in Valdagno.

Con decreto ministeriale del 10 settembre 1998, sono state approvate, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, le modifiche apportate allo statuto della «Fondazione Marzotto - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)», con sede in Valdagno (Vicenza), dal consiglio di amministrazione del 6 marzo 1998.

98A8624

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24832 del 24 luglio 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Ricagni condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ricagni condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1997 con decorrenza 3 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24833 del 24 luglio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 aprile 1998 al 13 aprile 1999, della ditta S.p.a. Data Management - Gruppo Finsiel, con sede in Milano e unità di Agrate Brianza (Milano) e Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Data Management - Gruppo Finsiel, con sede in Milano e unità di Agrate Brianza (Milano) e Milano, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1998 con decorrenza 14 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24834 del 24 luglio 1998 a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 luglio 1998 con effetto dal 19 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mariani servizi, con sede in Pero (Milano) e centri di assistenza nazionali di Milano e di Pero (Milano), per il periodo dal 19 febbraio 1998 al 18 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 6 marzo 1998 con decorrenza 19 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24835 del 24 luglio 1998 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 dicembre 1997 con effetto dal 21 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Oerlikon Contraves, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 21 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24836 del 24 luglio 1998 a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino e unità di Torino - sede centrale di Torino, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1998 con decorrenza 14 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24837 del 24 luglio 1998:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 giugno 1998 con effetto dal 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unità di Napoli, per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1997 con decorrenza 28 gennaio 1998;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 con effetto dal 1° novembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unità di Castel Maggiore (Bologna), per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1998 con decorrenza 1° maggio 1998;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento

straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 giugno 1998 con effetto dal 14 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unità di Sesto Calende (Varese), per il periodo dal 14 gennaio 1998 al 13 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1997 con decorrenza 14 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24838 del 24 luglio 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1º ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Carini (Palermo), Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Cologno Monzese (Milano), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Nerviano (Milano), Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Torino.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Carini (Palermo), Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Cologno Monzese (Milano), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Nerviano (Milano), Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Torino, per il periodo dal 1º ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1º ottobre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 20 gennaio 1998, n. 23974/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24839 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.I.M. di Mirri Bruno & C., con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli) e unità di Napoli, per un massimo di 16 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1998 al 3 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 4 settembre 1998 al 3 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24840 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Russo Pavimenti, con sede in Rose «contrada Petrara» (Cosenza) e unità di Rose «contrada Petrara» (Cosenza), per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 aprile 1998 al 7 ottobre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dall'8 ottobre 1998 al 7 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24841 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Promotion Print, con sede in Monza (Milano) e unità di Gorgonzola (Milano), per un massimo di 11 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 dicembre 1997 al 28 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24842 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Beton Conter, con sede in Catania e unità di Catania, per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 aprile 1998 al 15 ottobre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 16 ottobre 1998 al 15 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24843 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona Engineering, con sede in Roma e unità di Segrate (Milano), per un massimo di 28 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 26 settembre 1998 al 25 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla

vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24844 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olimpic, con sede in Cavenago di Brianza (Milano) e unità di Cavenago di Brianza (Milano), per un massimo di 31 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 aprile 1998 al 17 ottobre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 18 ottobre 1998 al 17 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24845 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martelli elettrotecnica italiana, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e unità di San Giuliano Milanese (Milano), per un massimo di 12 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1998 al 26 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24846 del 24 luglio 1998, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998 della ditta S.p.a. Selezione dal Reader's Digest, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Selezione dal Reader's Digest, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 87 dipendenti, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 19 dicembre 1997, n. 23916.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 24847 del 24 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleprint, con sede in Roma e unità di Milano, per un massimo di 2 dipendenti, Roma, per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 1º dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24848 del 24 luglio 1998, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 9 febbraio 1998 all'8 febbraio 2000 della ditta S.r.l. Centro stampa, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro stampa, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per un massimo di 16 dipendenti per il periodo dal 9 febbraio 1998 all'8 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24849 del 24 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Edigraf, con sede in Trieste e unità di Trieste, per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 5 agosto 1997 al 31 agosto 1997.

Con decreto ministeriale n. 24850 del 24 luglio 1998, è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 aprile 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. O.A.N. - Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli).

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.A.N. - Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Capodichino (Napoli), per il periodo dal 19 aprile 1997 al 18 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997, con decorrenza 19 aprile 1997.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24851 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 gennaio 1999, della ditta Sarriò S.A., con sede in Milano e unità di direzione Pontenuovo di Magenta (Milano), ufficio commerciale di Aprilia (Latina).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Sarriò S.A., con sede in Milano e unità di direzione Pontenuovo di Magenta (Milano) e ufficio commerciale di Aprilia (Latina), per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1997, con decorrenza 5 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24852 del 24 luglio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 novembre 1996 al 26 novembre 1997, della ditta S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Genova, Napoli e Piossasco (Torino).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Genova, Napoli e Piossasco (Torino), per il periodo dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996, con decorrenza 27 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24853 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Gambogi costruzioni (dal 1º dicembre 1997 Ferrocemento-Recchi), con sede in Roma (già Pisa) e unità di deposito di Ospedaletto (Pisa), sede di Pisa.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gambogi costruzioni (dal 1º dicembre 1997 Ferrocemento-Recchi), con sede in Roma (già Pisa) e unità di deposito di Ospedaletto (Pisa) e sede di Pisa, per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997, con decorrenza 6 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24854 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Fosfotec (in liquidazione), con sede in Milano e unità di stabilimento di Crotone.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fosfotec (in liquidazione), con sede in Milano e unità di stabilimento di Crotone, per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1997, con decorrenza 1º gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24855 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.c. a r.l. Le Chiantigiane, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) e unità di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Le Chiantigiane, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) e unità di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1998, con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24856 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 marzo 1998 al 29 marzo 1999, della ditta S.p.a. Allison, con sede in Volta Mantovana (Mantova) e unità di Volta Mantovana (Mantova).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Allison, con sede in Volta Mantovana (Mantova) e unità di Volta Mantovana (Mantova), per il periodo dal 30 marzo 1998 al 29 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1998, con decorrenza 30 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24857 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.r.l. Industria Italiana Alcool, con sede in Napoli e unità di Oliveto Citra (Salerno).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Industria Italiana Alcool, con sede in Napoli e unità di Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1998, con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24858 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999, della ditta S.r.l. Galileo Vacuum Systems, con sede in Prato e unità di Prato.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Galileo Vacuum Systems, con sede in Prato e unità di Prato, per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998, con decorrenza 12 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24859 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Recchi Costruzioni Generali (dal 1º dicembre 1997 Ferrocemento-Recchi), con sede in Roma (già Torino) e unità di Grugliasco (Torino) e Torino.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recchi Costruzioni Generali (dal 1º dicembre 1997 Ferrocemento-Recchi), con sede in Roma (già Torino) e unità di Grugliasco (Torino) e Torino, per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1997, con decorrenza 6 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24860 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999, della ditta S.p.a. C.D.I. Calitri Denim Industries, con sede in zona industriale Calitri (Avellino) e unità di Calitri (Avellino).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.D.I. Calitri Denim Industries, con sede in zona industriale Calitri e unità di Calitri (Avellino), per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1998, con decorrenza 12 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24861 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º gennaio 1997 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. Impresa Mereu, con sede in Lanusei (Nuoro) e unità di Lanusei e cantieri vari in provincia di Nuoro.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Mereu, con sede in Lanusei e unità di Lanusei e cantieri vari in provincia di Nuoro, per il periodo dal 4 aprile 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1997, con decorrenza 1º gennaio 1997.

Articolo 7, comma 1, legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24862 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 ottobre 1997 al 19 gennaio 1998, della ditta S.r.l. Tini industria laterizi, con sede in Roma e unità di Roma e uffici di Roma.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tini industria laterizi, con sede in Roma e unità di Roma e uffici di Roma, per il periodo dal 27 ottobre 1997 al 19 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997, con decorrenza 27 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24863 del 24 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 19 maggio 1998 al 18 novembre 1998, della ditta S.p.a. De Angeli (già De Angeli industrie), con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, Cameri (Novara) e Caronno Pertusella (Varese).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. De Angeli (già De Angeli industrie), con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, Cameri (Novara) e Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 19 maggio 1998 al 18 novembre 1998.

Articolo 3, comma 2, legge 223/91 - Sentenza tribunale del 19 maggio 1997, n. 2022.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24864 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Ultravox Siena, con sede in località Isola d'Arbia (Siena) e unità di località Isola d'Arbia (Siena).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ultravox Siena, con sede in località Isola d'Arbia e unità di località Isola d'Arbia (Siena), per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998, con decorrenza 5 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24865 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 13 ottobre 1997 al 12 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Rende (Cosenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 13 ottobre 1997 al 12 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1997, con decorrenza 13 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24866 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 16 aprile 1998 al 12 febbraio 2000, della ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei (dal 1° luglio Piaggio & C.), con sede in Pontedera (Pisa) e unità di Lugnano (Pisa) e Pontedera (Pisa).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei (dal 1° luglio Piaggio & C.), con sede in Pontedera (Pisa) e unità di Lugnano (Pisa) e Pontedera (Pisa), per il periodo dal 16 febbraio 1998 al 15 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1998, con decorrenza 16 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24867 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1999, della ditta S.r.l. Centro recupero e servizi, con sede in Torino e unità di Settimo Torinese (Torino).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro recupero e servizi, con sede in Torino e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1997, con decorrenza 21 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24868 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 giugno 1997 all'8 giugno 1998, della ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Pozzuoli (Napoli), S. Vitaliano (Napoli) e Teverola (Caserta).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Pozzuoli (Napoli), S. Vitaliano (Napoli) e Teverola (Caserta), per il periodo dal 9 giugno 1997 all'8 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1997, con decorrenza 9 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24869 del 24 luglio 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.P.C. - Compagnia prodotti conservati, con sede in Castel S. Giorgio (Salerno) e unità di Castel S. Giorgio (Salerno), per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998, con decorrenza 1° giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24870 del 24 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat cavi, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1998, con decorrenza 15 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24871 del 24 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bicc Cavi Sud, con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1998, con decorrenza 15 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24872 del 24 luglio 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 novembre 1996 al 26 novembre 1997, della ditta S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Tito Scalo (Potenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996, con decorrenza 27 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24922 del 5 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips Vision Industries, con sede in Milano e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 28 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24923 del 5 agosto 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 26 settembre 1996 al 25 settembre 1997, della ditta S.r.l. Progetto Industrie, con sede in Caserta e unità di Caserta.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Progetto Industrie, con sede in Caserta e unità di Caserta per il periodo dal 26 settembre 1996 al 25 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1996 con decorrenza 26 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24924 del 5 agosto 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano e unità di Milano, Nerviano (Milano), Rodano (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24925 del 5 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firema Trasporti Unità Operativa Metalmeccanica Lucana, con sede in Caserta e unità di Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 19 marzo 1998 al 18 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1998 con decorrenza 19 marzo 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24927 del 5 agosto 1998:

1) in favore di centotrentotto lavoratori già dipendenti dalle S.r.l. CO.GE.I. Immobiliare, con sede in Roma ed S.r.l. CO.GE.INF.IM., con sede in Roma, ora reintegrati nella S.p.a. CO.GE.I., con sede in Roma e unità sul territorio nazionale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 19 luglio 1998;

2) la corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di

fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 24931 del 7 agosto 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 con effetto dal 12 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Bari, per il periodo dal 12 novembre 1997 all'11 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1997 con decorrenza 12 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24932 del 7 agosto 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 aprile 1997 al 6 aprile 1998, della ditta S.p.a. Russo Pavimenti, con sede in Rose contrada Petrara (Cosenza) e unità di Rose contrada Petrara (Cosenza), per il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 7 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24933 del 7 agosto 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 1998 al 14 gennaio 1999, della ditta S.p.a. F.lli Solari, con sede in Prato Carnico (Udine) e unità di Prato Carnico frazione Pesariis (Udine).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fratelli Solari, con sede in Prato Carnico frazione Pesariis (Udine) e unità di Prato Carnico frazione Pesariis (Udine) per il periodo dal 15 gennaio 1998 al 14 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 15 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24934 del 7 agosto 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Volpe Domenico, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro) per il periodo dal 30 dicembre 1997 al 29 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1998 con decorrenza 30 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24935 del 7 agosto 1998, è accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 23 settembre 1997 al 22 settembre 1998 della ditta S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unità di Roma (per un massimo di cinque dipendenti), per il periodo dal 23 settembre 1997 al 22 marzo 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998, n. 24352.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24936 del 7 agosto 1998, è accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 23 settembre 1997 al 22 settembre 1998 della ditta S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unità di Roma (per un massimo di cinque dipendenti), per il periodo dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24937 del 7 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Coop. giornalistica Mediatel, con sede in Roma e unità di Milano (per un massimo di sedici dipendenti) e di Roma (per un massimo di un dipendente) per il periodo dal 17 giugno 1997 al 16 dicembre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 luglio 1998, n. 24895.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24938 del 7 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Coop. giornalistica Mediatel, con sede in Roma e

unità di Milano (per un massimo di sedici dipendenti) e di Roma (per un massimo di un dipendente) per il periodo dal 17 dicembre 1997 al 16 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24939 del 7 agosto 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito menzionata S.p.a. Onama Mensa c/o Alenia di Torino, con sede in Milano e unità di Alenia di Torino (Torino), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24949 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli Elettrico Strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24950 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simi Sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24951 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli Montaggi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24954 del 10 agosto 1998:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 luglio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1997 con effetto dall'8 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di sede ed unità dell'area aereonautica, Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Napoli centro R. Bonifacio, Pomigliano (Napoli), sede in Roma, viale M. Pilsudski, 92, Torino, per il periodo dall'8 novembre 1997 al 7 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 8 novembre 1998.

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 luglio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Augusta Omi (dal 20 dicembre 1996 Alenia Difesa - Azienda Finmeccanica), con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma), Nerviano (Milano), Caselle (Torino), per il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1996 con decorrenza 11 ottobre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24955 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Offshore, con sede in Taranto e unità di Taranto per il periodo dal 15 febbraio 1998 al 14 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1998 con decorrenza 15 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24956 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro Recupero e Servizi, con sede in Torino e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 21 gennaio 1998 al 20 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 1998 con decorrenza 21 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24957 del 10 agosto 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.p.a. Emint, con sede in Milano e unità di Abbiategrasso (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Emint, con sede in Milano e unità di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata 19 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24958 del 10 agosto 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/91 relativi al periodo dal 6 marzo 1998 al 5 settembre 1998, della ditta S.c. a r.l. Paips, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Paips, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 6 marzo 1998 al 5 settembre 1998.

Art. 3, comma 2, legge 223/91 - Decreto del 21 febbraio 1997.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24959 del 10 agosto 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 ottobre 1997 al 23 ottobre 1998, della ditta S.c.p.a. CE.SI.F., con sede in Napoli e unità di Napoli.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.p.a. CE.SI.F., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 24 ottobre 1997 al 23 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 24 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24960 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.F. Sistemi avionici - da 20 dicembre 1996 Alenia difesa az. Finmeccanica, con sede in Firenze e unità di Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 giugno 1997 al 7 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 8 giugno 1997.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24961 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Genova, Napoli e Piossasco (Torino), per il periodo dal 27 maggio 1997 al 26 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1997 con decorrenza 27 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24962 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 27 maggio 1997 al 26 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1997 con decorrenza 27 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24963 del 10 agosto 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998, della ditta S.r.l. P.M.P., con sede in Melfi (Potenza) e unità di Melfi, contrada San Nicola (Potenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. P.M.P., con sede in Melfi (Potenza) e unità di Melfi, contrada San Nicola (Potenza), per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1997 con decorrenza 21 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra descritto è prorogata dal 21 gennaio 1998 al 20 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata 19 gennaio 1998 con decorrenza 21 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24964 del 10 agosto 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SO.PA., con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di sette dipendenti, Tremestieri Etneo (Catania), per un massimo di quattro dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 febbraio 1998 al 25 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra descritto è prorogata dal 26 agosto 1998 al 25 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24965 del 10 agosto 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Turati Lombardi Sud, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita di Ferentino (Frosinone), per un massimo di ventiquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra descritto è prorogata dal 6 novembre 1998 al 5 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A8570-8572-8625

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», in Marigliano.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1998 la dott.ssa Marina Liguori è stata nominata, per un periodo di dodici mesi, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», con sede in Marigliano (Napoli), costituita il 16 giugno 1974, con atto a rogito notaio dott. N. T. De Majo, in sostituzione del dott. Salvatore Catuogno.

98A8609

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali «Dolomiti», «Nuova Acqua Chiara» e «Pasubio» in comune di Valli del Pasubio.

Con provvedimento n. 2303 del 22 giugno 1998, come modificato dalla direttiva di giunta regionale n. 3165 del 1° settembre 1998 la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta Norda S.p.a., con sede legale in Milano, via Bartolini n. 9, e sede amministrativa in Valli del Pasubio (Vicenza), via Gisbenti n. 7, codice fiscale 04848000156, ad aprire ed esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali naturali «Dolomiti», «Nuova Acqua Chiara» e «Pasubio» in comune di Valli del Pasubio (Vicenza).

98A8567

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto

Il consiglio comunale con atto n. 92 del 24 luglio 1998 esecutivo a norma di legge, ha approvato per le motivazioni e considerazioni e con le condizioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto relativa all'ammodernamento e potenziamento ferroviaria Bari-Barletta.

Approvazione progetti dei cavalcavia per l'eliminazione dei PP.LL. della poligonale Bitonto S. Spirito e contrada S. Cataldo.

98A8611

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata provvederà mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale (N08X).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere ai trasferimenti solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo.

98A8569

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 agosto 1998 concernente: «Rettifica all'elenco degli interventi selezionati, indicati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 19 novembre 1997, concernente le risorse alle aree depresse di cui alla legge 23 maggio 1997, n. 135». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 14 settembre 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 10, prima colonna, nel decimo rigo del dispositivo, dove è scritto: «... del molo di *cinta* morena, ...», leggasi: «... del molo di *costa* morena, ...».

98A8597

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.